

**A. Iannuzzi,\* Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione, Editoriale scientifica, Napoli, 2018, pp. X-238** (Collana CRISPEL - Centro di ricerca interdipartimentale per gli Studi politico-costituzionali e di legislazione comparata)

Il volume si muove nel solco della complessa questione del rapporto fra diritto e scienza, alla faticosa ricerca di criteri per consentire l'individuazione di un punto di equilibrio dinamico.

La monografia si propone di approfondire con particolare riferimento alle fonti del diritto, anche europeo, il complesso tema della regolazione di fattispecie a contenuto tecnico-scientifico.

Il tema è particolarmente impegnativo sia in ragione della difficile configurazione teorica, sia per il suo forte carattere interdisciplinare, ponendosi al crocevia fra diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto dell'Unione europea e con ampi riferimenti a nozioni mutuata da scienze extragiuridiche.

Il punto di partenza della ricerca è rappresentato dalla convinzione che un nuovo tipo di esperienza giuridica fortemente contaminata dall'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche necessiti di una riflessione giuspubblicistica altrettanto inedita, poiché il diritto al cospetto della scienza di adatta e muta, subendo delle trasformazioni dagli approdi ancora incerti.

La prima parte è dedicata all'analisi della "norma tecnica" privata a vocazione transnazionale posta in essere dagli organismi di normazione (ISO, UNI, ecc.). L'interesse verso questo profilo è accresciuto per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 1025/2012 che, superando il sistema del c.d. Nuovo approccio - incentrato su un meccanismo parallelo di produzione comunitaria di normazione tecnica fondato sull'affidamento «per mandato» ad alcuni organismi privati della produzione di norme tecniche (c.d. norme armonizzate) - si pone ora l'obiettivo principale di definire specifiche tecniche o qualitative volontarie, a cui i prodotti, i processi di produzione o i servizi attuali o futuri, anche delle tecnologie digitali, possono spontaneamente conformarsi.

Sulla base della regolamentazione europea la ricerca analizza anche i modi di interazione fra gli organismi europei di normazione e quelli italiani.

Lo studio individua nella norma tecnica caratteri originali rispetto ai canoni giuridici tradizionali come, in particolare, la volontarietà e la consensualità, così come la "vocazione globale" delle medesime norme tecniche, non più confinate entro i margini della regolazione industriale, ma incidenti su diritti fondamentali e principi costituzionali (ambiente, sicurezza, salute, tutela della concorrenza, difesa del consumatore).

Emerge anche l'impressione della tendenza alla dilatazione degli ambiti materiali interessati da questa forma di regolazione autonoma che sta registrando un successo così ampio da dare conferma alla denunciata rottura dell'argine tradizionale del diritto fra pubblico e privato, come anche fra esterno e interno.

La seconda parte è rivolta al tema delle "regole tecniche", vale a dire di quegli atti normativi cogenti, assunti nella forma degli atti-fonte dell'ordinamento giuridico, che presentano un contenuto ricavato, in vario modo, da "specifiche tecniche" prodotte da organi esterni dotati di competenze specialistiche.

Viene ad essere argomentato come in questo settore prevalga il dominio del governo europeo, si verifichi una certa permeabilità del principio di legalità sostanziale e si affermi un principio di prevalenza della fonte regolamentare che in taluni ambiti può mettere in tensione l'istituto della riserva di legge.

La terza parte è volta all'indagine della "regolazione a carattere tecnico-scientifico", il cui contenuto è significativamente condizionato da valutazioni fornite dalla scienza o dalla tecnica.

La quarta parte, infine, è dedicata all'emersione del fatto scientifico nel giudizio costituzionale.

L'analisi della giurisprudenza costituzionale sulle valutazioni tecnico-scientifiche consente non solo di enucleare uno statuto costituzionale della legge a contenuto tecnico-scientifico, in assenza di indicazioni normative, ma anche di evincere le ragioni che hanno condotto all'atrofizzazione dei poteri istruttori nel processo costituzionale.

In un contesto di forte valorizzazione delle valutazioni tecnico-scientifiche, l'ordinamento italiano sconta un ritardo nella predisposizione normativa di strumenti per la procedimentalizzazione dell'iter di formazione di queste leggi che, sulla scorta di quanto richiesto dalla giurisprudenza internazionale e interna, devono, invece, essere adottate all'esito di una fase di istruttoria scientifica.

L'esame della giurisprudenza costituzionale mostra che di regola la Corte non sindacava le valutazioni tecnico-scientifiche in ragione del rispetto della discrezionalità legislativa, salve le ipotesi in cui ricorra una manifesta irrazionalità o evidente irragionevolezza. Si ricava, altresì, un favore per una legislazione flessibile, che non impone una visione unilaterale o maggioritaria delle questioni, nonché la valorizzazione della leale collaborazione fra Corte e legislatore, a cui spetta talvolta anche il compito di sviluppare, attuare e integrare il *decisum* costituzionale.

\* Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico - Università Roma Tre